

INTERVENTO INFRASTRUTTURALE PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BRONDOLO – AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

QUESITO 1

con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si chiede conferma che, per la regolare partecipazione, in alternativa al possesso delle categorie OS30-OS28 e per il principio di assorbenza, sia sufficiente il possesso della categoria OG11 per classifica corrispondente alla somma delle categorie richieste dal bando (D.M. n. 248 del 10/11/2016).

Risposta

in relazione al quesito inoltrato l'art. 3 del D.M. 248/2016 al comma 2 prevede che “L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.”

Conseguentemente il possesso della qualificazione per la categoria OG11 è sufficiente a consentire l'esecuzione delle lavorazioni nelle categorie OS28 e OS30 di cui si compone l'opera.

QUESITO 2

- a) la società possiede la categoria OG1 in classifica VII, è obbligatorio essere in possesso dei requisiti anche per le categorie speciali OS28 e OS30?
- b) la domanda deve essere inviata via Pec con firma digitale?

Risposta

a) in risposta al primo quesito si ricorda che per le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria OS28, non S.I.O.S., in assenza di qualificazione dell'impresa è ammesso il subappalto “qualificante” fino al 100% dell'importo delle lavorazioni, fermo restando il limite generale del 30% dell'importo di contratto di cui al comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Per le lavorazioni rientranti nella categoria a qualificazione obbligatoria OS30, S.I.O.S., è ammesso il subappalto fino al limite del 30% dell'importo delle lavorazioni stesse ricordando che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M 248/2016, tale importo non concorre al raggiungimento del limite generale di subappalto del 30% di cui al comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Per il rimanente 70% della categoria OS30 dovranno essere possedute le qualificazioni obbligatorie.

Per entrambe le categorie a qualificazione obbligatoria è in ogni caso consentito il raggruppamento temporaneo di impresa.

b) Per quanto concerne il secondo quesito si conferma che la domanda può essere inoltrata secondo le modalità riportate al paragrafo “**MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D'INVITO**” dell'Avviso di indagine di mercato. Il modulo può essere sottoscritto sia con firma digitale sia con firma olografa. In entrambe i casi dovrà essere allegata una copia del documento di identità del dichiarante sottoscrittore.

QUESITO 3

in riferimento all'indagine di mercato riportata in oggetto siamo a chiedere se possiamo presentare manifestazione di interesse in quanto noi abbiamo OG1 classifica II mentre abbiamo un fornitore con cui poter partecipare che ha OG11 classifica II e OS30 classifica II.

Risposta

Vedi risposta al quesito 2 a)

QUESITO 4

a nostra ditta non è in possesso della categoria OS28. Possiamo partecipare coprendola con la categoria OG1 prevalente di adeguata classifica oppure dobbiamo costituire un'ATI verticale con ditta che sia in possesso di tale categoria?

Risposta

Vedi risposta al quesito 2 a)

QUESITO 5

Sono con la presente a chiedere se per partecipare alla procedura di gara in sostituzione di OS28 e OS30 è possibile utilizzare la categoria OG11 ?

Risposta

l'art. 3 del D.M. 248/2016 al comma 2 prevede che "L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta." Conseguentemente il possesso della qualificazione per la categoria OG11 è sufficiente a consentire l'esecuzione delle lavorazioni nelle categorie OS28 e OS30 di cui si compone l'opera